

XIX Legislatura
Camera dei deputati

X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)

Memoria

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione

A.G. 345

3 dicembre 2025

Premessa

CNA e Confartigianato considerano la Direttiva (UE) 2024/825 un passo significativo nella lotta al *greenwashing* e nel rafforzamento della qualità delle informazioni ambientali rese al consumatore. Il principio alla base del provvedimento, ossia orientare il mercato verso una maggiore trasparenza e veridicità delle dichiarazioni ambientali, è condivisibile e coerente con il modello produttivo italiano, caratterizzato da qualità, durabilità, efficienza nell'uso delle risorse e radicamento territoriale, valori già pienamente in linea con la transizione verde e con le nuove regole della competitività nazionale e internazionale.

Per fare in modo che tali obiettivi producano effetti concreti, è essenziale che il recepimento nazionale non determini un aggravio regolatorio sproporzionato o una penalizzazione competitiva delle micro e piccole imprese: una norma nata per rendere il mercato più trasparente non può tradursi in una barriera amministrativa, tecnica o economica per chi opera in filiere corte, in scala ridotta e con sistemi produttivi ad elevato valore qualitativo.

Il decreto introduce importanti e condivisibili innovazioni in materia di:

- trasparenza delle asserzioni ambientali e delle asserzioni ambientali comparative (art. 1, lett. b, c, d);
- uso di marchi di sostenibilità certificati (art. 1, lett. d);
- obblighi informativi su durabilità, riparabilità e aggiornamenti *software* (art. 1, lett. f e g);
- utilizzo di etichette armonizzate e avvisi standardizzati (art. 1, lett. i).

Si tratta di strumenti condivisibili nei principi, ma la loro impostazione, fondata sui principi di "dimostrabilità", verifiche di terze parti, certificazioni e schemi informativi uniformi, risulta adeguata a grandi operatori, non ad un tessuto produttivo composto per oltre il 90% da micro e piccole imprese. Le imprese artigiane e di prossimità rischiano di trovarsi in una condizione di svantaggio competitivo, sia per la difficoltà di sostenere i costi delle certificazioni, sia per l'assenza di strutture interne dedicate alla gestione della *compliance* ambientale e alla gestione documentale connessa.

Contesto

Cosa saranno chiamate a fare le imprese

Le imprese (produttori, distributori, rivenditori e operatori economici) dovranno:

a) **Fornire informazioni ambientali più trasparenti e verificabili.** È vietato fare "greenwashing", cioè, usare affermazioni vaghe o ingannevoli ("prodotto verde", "rispettoso dell'ambiente") senza evidenze concrete.

Le asserzioni ambientali (*claims* "green", "eco", "sostenibile", "a impatto neutro", ecc.) dovranno essere:

- specifiche, verificabili e documentate da prove oggettive;
- supportate da sistemi di certificazione riconosciuti e accessibili al pubblico;
- verificate da terzi indipendenti se riferite a prestazioni ambientali future.

b) **Usare marchi di sostenibilità riconosciuti.** Un marchio di sostenibilità potrà essere utilizzato solo se:

- basato su un sistema di certificazione trasparente, o
- stabilito da un'autorità pubblica.

- c) **Fornire nuove informazioni precontrattuali ai consumatori.** Esse dovranno indicare chiaramente:
- la durabilità e l'indice di riparabilità del bene (se applicabile);
 - la disponibilità di pezzi di ricambio, il costo stimato e le restrizioni alla riparazione;
 - la durata della garanzia legale (due anni) e l'eventuale garanzia commerciale di durabilità (oltre i due anni);
 - il periodo minimo di aggiornamenti *software* per beni con elementi digitali.
- d) **Adottare nuovi strumenti informativi armonizzati.** Uso obbligatorio di:
- avviso armonizzato sulla garanzia legale (formato grafico *standard* europeo);
 - etichetta armonizzata sulla garanzia commerciale di durabilità (con *QR code* e *layout* specifico).
- e) **Evitare pratiche sleali legate alla durabilità o ai *software*.** Diventano vietati:
- l'introduzione di limiti programmati alla durabilità (obsolescenza programmata);
 - l'omissione di informazioni sugli effetti negativi degli aggiornamenti *software*;
 - il presentare come "necessari" aggiornamenti che servono solo a migliorare funzionalità;
 - l'indurre sostituzioni di materiali di consumo prima del necessario.

Le criticità per le micro, piccole e medie imprese (PMI)

Per le micro, piccole e medie imprese, le nuove regole introdurrebbero obblighi di trasparenza, tracciabilità e verifica molto onerosi, non solo dal punto di vista economico-finanziario. Le principali criticità sono:

1. Onere amministrativo e documentale.

- Necessità di raccogliere, mantenere e aggiornare dati ambientali e tecnici sui prodotti (durabilità, riparabilità, impatti ambientali, disponibilità di pezzi di ricambio, ecc.).
- Costi per verifiche di terze parti e certificazioni dei marchi di sostenibilità.
- Costi per i consulenti esterni per LCA (*Life Cycle Assessment*) e analisi simili.

2. Complessità tecnica e informativa.

- Difficoltà a definire piani di attuazione verificabili per asserzioni ambientali future (richiesto piano con obiettivi misurabili, risorse allocate e verifica indipendente).
- Adattamento delle piattaforme di vendita *online* per includere nuovi avvisi ed etichette armonizzate.

3. Costi di conformità e rischio sanzionatorio.

- Le PMI dovranno modificare etichette, materiali di *marketing*, siti *web* e contratti.
- Aumento del rischio di sanzioni per *greenwashing* o omissione di informazioni obbligatorie.

4. Disparità competitiva.

Le grandi imprese hanno risorse e strutture interne per la *compliance* ambientale; le micro e piccole imprese potrebbero trovarsi svantaggiate nei mercati dove la certificazione ambientale diventa requisito implicito per la credibilità.

5. Tempi di adeguamento limitati.

Il decreto entra in vigore dal 27 settembre 2026: i tempi di preparazione sono brevi per settori con filiere lunghe o fornitori esterni.

Sinteticamente

Aspetto	Cosa cambia per le imprese	Impatto sulle micro-PMI
"Green claim"	Devono essere specifici, verificabili e certificati	Difficoltà e costi di analisi - Effetto: le micro-PMI dovranno rivolgersi a enti di terza parte e/o consulenti specializzati esterni, con conseguenti costi
Marchi di sostenibilità	Ammessi solo se basati su sistemi di certificazione	Costi per adesione e audit presso ente di certificazione
Informazioni precontrattuali	Durabilità, riparabilità, garanzie, aggiornamenti	Incremento oneri informativi - Effetto: richiede aggiornamento di etichette, siti <i>web</i> , materiali di vendita e gestione informatica, difficili da sostenere per imprese minori – o comunque richiede tempistiche di adeguamento nel lungo periodo
Etichette armonizzate UE	Formato <i>standard</i> obbligatorio	Adeguamento grafico e informatico
Divieto di obsolescenza programmata e update fuorvianti	Revisione progettazione e comunicazione prodotto	Costi tecnici e legali

Verifica indipendente: la centralità del soggetto terzo

Il quadro costituito rende evidente che:

- il *green claim* generico sia vietato;
- l’asserzione ambientale deve essere “dimostrabile”;
- l’asserzione relativa a risultati futuri o attesi richiede la “verifica di terza parte indipendente”;
- il marchio di sostenibilità richiede una certificazione riconosciuta.

In particolare, il provvedimento in esame prevede, tra l’altro, le seguenti modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:

- all’art. 21, comma 2, è inserita la lettera *b-ter*): “la formulazione di un’asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere (...) un piano di attuazione (...) verificato periodicamente da un **terzo indipendente**”.
- Tale punto introduce come requisito la verifica esterna indipendente per le affermazioni ambientali future;
- all’art. 23, comma 1, è inserita la lettera *b-bis*). È pratica scorretta “esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione”. Per utilizzare un marchio di sostenibilità, deve essere presente un **sistema certificativo a supporto**;
 - all’art. 23, comma 1, sono inserite le lettere *d-bis*), *d-ter*), e *d-quater*). È considerato ingannevole “formulare un’asserzione ambientale generica per la quale **il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione**”; “formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l’attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell’attività del professionista”; “asserire, sulla base della compensazione

delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra".

In assenza di criteri applicativi chiari, tale obbligo rischia di essere interpretato come necessità di ricorrere a valutazioni tecnico-scientifiche complesse (es. LCA), con impatto sproporzionato sulle micro e piccole imprese.

1. Chiarimenti necessari in merito al concetto di "dimostrabilità"

Il testo richiede che le dichiarazioni ambientali siano "dimostrabili". Appare concreto il rischio che esso venga interpretato come necessità automatica di ricorrere ad analisi LCA o valutazioni tecnico-scientifiche equivalenti, con costi non sostenibili per la maggior parte delle microimprese.

Per una micro o piccola impresa, questo tipo di dimostrazione può comportare costi significativi, competenze non disponibili internamente e un carico procedurale sproporzionato rispetto alla dimensione aziendale. Se per attestare una riduzione dei materiali, un miglioramento in termini di durabilità o l'adozione di componentistica riciclata fosse necessario produrre un LCA completo, molte realtà artigiane e manifatturiere si troverebbero nell'impossibilità di comunicare i propri miglioramenti ambientali, pur effettivi e documentabili attraverso strumenti più semplici e proporzionati.

In quest'ottica, appare indispensabile che il decreto chiarisca in modo esplicito che la dimostrabilità può essere raggiunta anche attraverso metodologie semplificate, schemi di autovalutazione assistita, documentazione semplificata, *check-list*, e schede tecniche di prodotto e strumenti proporzionati per le micro-PMI, evitando che lo *standard* tecnico più oneroso diventi la soglia minima applicativa.

Focus

Se l'asserzione ambientale deve essere dimostrabile, serve un dato comparabile, verificabile, replicabile. Uno degli strumenti noti per attestare l'impatto ambientale è un'analisi del ciclo di vita (LCA) o strumenti equivalenti. Per generare questo dato, l'impresa deve monitorare materiali, fonti, processi, ed *end-of-life*, scopo primario di ogni analisi LCA.

Per una microimpresa, questo può voler dire:

- costo medio di un LCA: da 4.000 a 15.000 € a prodotto;
- tempo tecnico (che dipende dal *service provider* e/o dalla società di consulenza esterna): settimane/mesi;
- *know-how* necessario: non interno alla gran parte delle piccole imprese.

2. Implicazioni della verifica di terza parte nelle dichiarazioni ambientali attese

Il testo prevede che le affermazioni su prestazioni ambientali future debbano essere accompagnate da piani verificati periodicamente da un soggetto terzo indipendente. Allo stesso modo, l'uso dei marchi di sostenibilità risulta subordinato all'esistenza di un sistema certificativo riconosciuto.

Pur non configurandosi un obbligo generalizzato di certificazione, tale impostazione può determinare l'effetto pratico di rendere la verifica di terza parte il canale più sicuro e più frequentemente adottato, con conseguente svantaggio competitivo per le imprese prive di struttura finanziaria e organizzativa adeguata.

Tale dinamica rischia di tradursi in un appiattimento tecnico-procedurale della sostenibilità, distorcendo l'obiettivo della direttiva, che non è introdurre un regime certificativo diffuso, ma consentire al consumatore di disporre di informazioni chiare, attendibili e comprensibili.

Focus

La norma specifica che:

- per asserzioni ambientali future serve un piano con verifica di terza parte;
- il marchio di sostenibilità è ammesso solo se basato su un sistema di certificazione con verificatore terzo.

Pertanto:

- il *claim* generico è rischioso;
- il *claim* specifico con dati a supporto è ammissibile, ma costoso;
- il *claim* relativo a risultati futuri richiede un soggetto terzo indipendente;
- l'uso di marchi di sostenibilità richiede una certificazione esterna.

Rischio di *compliance* sbilanciata e interferenza con la proposta di Direttiva *Green Claims*

In assenza di linee guida proporzionate, il modello sopra-indicato diventa di fatto obbligatorio. CNA e Confartigianato ritengono che tale *iter* rappresenti esattamente il contrario rispetto alle finalità della direttiva.

La Direttiva 2024/825, a differenza della proposta di normativa complementare c.d. “*Green Claims*”, non nasce per imporre metriche, protocolli certificativi o studi LCA sistematici, ma origina al fine di:

- responsabilizzare il consumatore;
- garantire informazioni affidabili;
- ridurre il fenomeno del c.d. *greenwashing*.

Pertanto, si ritiene opportuno richiamare all’attenzione il contesto normativo europeo in evoluzione.

La proposta di Direttiva *Green Claims*, pur avendo incontrato un percorso complesso e non essendo attualmente in avanzamento negoziale, non è formalmente ritirata né decaduta. Non si può pertanto escludere, almeno sul piano giuridico-formale, una riapertura del negoziato in una fase successiva.

In tale scenario, l’integrazione nel presente decreto di elementi riconducibili alla futura disciplina — come requisiti certificativi, verifiche di terza parte, *standard* metodologici rigidi — potrebbe condurre a un ampliamento sostanziale del perimetro applicativo, trasformando un atto pensato per la responsabilizzazione informativa del consumatore in una normativa che anticipa obblighi propri della norma sui “*Green Claims*”.

Il rischio che si intende segnalare riguarda una possibile intensificazione regolatoria in fase di recepimento e applicazione, che potrebbe tradurre requisiti europei impostati su criteri di misurabilità e trasparenza in obblighi documentali complessi o in una prassi interpretativa orientata al ricorso sistematico a valutazioni tecniche approfondite o a soggetti terzi certificatori. Una simile evoluzione determinerebbe una *compliance* sbilanciata, con effetti proporzionalmente più onerosi per le imprese di minori dimensioni rispetto ai grandi operatori, pur in presenza degli stessi obiettivi normativi. Per evitare questo esito è necessario che il recepimento garantisca un equilibrio tra certezza informativa per il consumatore e sostenibilità operativa per l’impresa, modulando gli adempimenti secondo criteri di proporzionalità e graduazione dimensionale.

Tutela effettiva del mercato: importazioni, *commerce* e *marketplace*

Affinché la norma produca effetti non distorsivi, appare necessario includere nel recepimento nazionale un presidio specifico su prodotti importati e vendite *online*. Il regime informativo previsto deve valere sia per operatori nazionali sia per soggetti esterni al territorio, incluse piattaforme digitali e *marketplace*.

Particolare attenzione merita la responsabilità degli *store online* nel caso di diffusione di prodotti recanti asserzioni ambientali ingannevoli, qualora tali piattaforme non adottino misure idonee alla verifica della conformità dei prodotti commercializzati o non rimuovano offerte che presentano dichiarazioni ambientali non fondate. Una regolazione efficace richiede che non sia possibile attrarre il consumatore attraverso un'immagine "*green*" dell'intero catalogo senza un adeguato controllo sulla veridicità delle affermazioni promosse.

Raccomandazioni e proposte conclusive

CNA e Confartigianato ritengono necessario che il recepimento nazionale:

- eviti fenomeni di *gold plating* e non anticipi contenuti attesi nella normativa *Green Claims*;
- definisca con chiarezza il concetto di "dimostrabilità", prevedendo metodologie proporzionate alla dimensione d'impresa e alternative alla LCA o analisi similari;
- chiarisca che la verifica di terza parte costituisce uno strumento possibile, ma non obbligatorio, e non pregiudichi la comunicazione ambientale delle imprese prive di certificazione formale;
- introduca linee guida ispirate a modelli operativi già adottati in altri ordinamenti, come l'approccio sviluppato nel Regno Unito con la guida "*Making Environmental Claims on Goods and Services*" pubblicata dalla *Competition and Markets Authority* (CMA), al fine di garantire applicabilità e proporzionalità;
- assicuri che *marketplace* e operatori dell'*e-commerce* siano soggetti a obblighi di verifica analoghi a quelli richiesti ai produttori nazionali;
- valuti la previsione di una fase transitoria più ampia per micro e piccole imprese, al fine di permettere adeguamento progressivo, formazione e costruzione di strumenti tecnici semplificati.

Obblighi informativi (lett. f) e g) e garanzia di legalità applicativa

Le lettere f) e g) dell'articolo 1 dello schema di decreto introducono nuovi obblighi legali di informazione precontrattuale, con riferimento a durabilità, riparabilità, disponibilità e costo dei pezzi di ricambio, aggiornamenti *software* e garanzie commerciali di durabilità.

Si tratta di informazioni che assumono rilevanza legale precontrattuale e che pertanto devono essere fornite in modo sistematico, aggiornato e verificabile. Per adempiere correttamente all'obbligo, le imprese dovranno operare modifiche strutturali ai propri canali informativi:

- aggiornamento etichettatura fisica e digitale;
- revisione *database* e schede tecniche prodotto;
- adeguamento dei siti *web* e piattaforme *e-commerce*;
- formazione del personale;
- predisposizione di flussi documentali per aggiornamenti periodici.

Per le micro e piccole imprese tali attività possono comportare un impegno significativo in termini di risorse amministrative, competenze informatiche e costi di aggiornamento, con rischio concreto di inadempienza non volontaria nell'operatività quotidiana.

È quindi necessario prevedere tempi più estesi di adeguamento e strumenti semplificati, per garantire che l'obbligo di trasparenza sia effettivamente esercitabile da tutte le categorie produttive, nel pieno rispetto del principio di legalità e certezza del diritto.

Tempi di adeguamento: garantire gradualità e accompagnamento

L'articolo 2 del decreto fissa l'entrata in vigore delle nuove disposizioni al 27 settembre 2026. Pur apprezzando la previsione di un periodo transitorio, CNA e Confartigianato ritengono che i tempi di adeguamento vadano calibrati in relazione alla dimensione d'impresa e alla complessità delle filiere produttive.

Le micro e piccole imprese avranno bisogno di:

- tempi più lunghi per aggiornare materiali informativi, contratti e piattaforme *online*;
- supporto tecnico e formativo per comprendere e applicare correttamente i nuovi obblighi;
- strumenti digitali e modulistica semplificata per l'uso dell'etichetta armonizzata e dell'avviso *standard* europeo (art. 65-ter).

Le scriventi Confederazioni propongono quindi di valutare una proroga di almeno 12 mesi dell'entrata in vigore per le micro e piccole imprese.